



Le persone giuridiche di diritto pubblico possono essere responsabili dei danni ambientali causati da attività svolte nell'interesse pubblico in forza di una delega ex lege, come la gestione di una stazione di pompaggio per il drenaggio di aree agricole

Dal 2006 al 2009, parte della penisola di Eiderstedt, situata nella parte occidentale del Land dello Schleswig-Holstein (Germania), è stata designata come «zona di protezione» a causa, in particolare, della presenza del mignattino, un uccello acquatico protetto. Secondo il piano di gestione, la zona di protezione di tale specie, per la maggior parte, è tuttora gestita tradizionalmente ed adibita estensivamente a pascolo. La penisola di Eiderstedt necessita di drenaggio per consentire l'insediamento e l'agricoltura. A tal fine, il Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, un consorzio di irrigazione e bonifica avente la forma giuridica di persona giuridica di diritto pubblico, gestisce una stazione di pompaggio che drena l'intera area da esso coperta. Tali operazioni di pompaggio, che hanno per effetto la riduzione del livello dell'acqua, rientrano nel suo mandato di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, attribuitogli ex lege come obbligo di diritto pubblico.

Considerando che, nel gestire tale stazione di pompaggio, il Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt avesse provocato danni ambientali a scapito del mignattino, il Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, un'associazione per la tutela dell'ambiente, ha presentato al circondario della Frisia settentrionale (Germania) una domanda finalizzata all'adozione di misure di limitazione e riparazione di tali danni, che è stata respinta. A sostegno della sua domanda, l'associazione invocava la normativa tedesca adottata ai fini della trasposizione della direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale¹. Tale direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale al fine di prevenire e riparare, tra l'altro, i danni ambientali causati dalle attività professionali alle specie e agli habitat naturali previsti, segnatamente, nelle direttive «habitat»² e «uccelli»³.

L'allegato I, terzo comma, secondo trattino, **della direttiva 2004/35 consente tuttavia agli Stati membri di prevedere un esonero dalla responsabilità in favore dei proprietari o degli operatori quando i danni causati alle specie e agli habitat naturali risultano da una «normale gestione» del sito interessato. La Germania si è avvalsa di tale facoltà.**

È in tale contesto che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), chiamato a pronunciarsi sul rigetto della domanda del Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia se e a quali condizioni si può considerare che un'attività come la gestione di una stazione di pompaggio a fini di drenaggio di terreni agricoli rientri nella «normale gestione dei siti» ai sensi della direttiva 2004/35. Il giudice del rinvio ha inoltre invitato la Corte a precisare se una attività di tal genere, per

¹ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7, in appresso la «direttiva "habitat"»).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7, in appresso la «direttiva "uccelli"»).

il fatto che è svolta nell'interesse pubblico in forza di una delega *ex lege*, possa essere considerata una "attività professionale" ai sensi della direttiva 2004/35.

Nella sua sentenza del 9 luglio 2020, la Corte ha rilevato che **la nozione di «normale gestione dei siti» dev'essere intesa nel senso che include ogni misura che consenta una buona amministrazione o gestione dei siti che ospitano specie e habitat naturali protetti, conforme, in particolare, alle pratiche agricole generalmente ammesse.**

A tal proposito, la Corte ha precisato che **la gestione di un sito che ospita specie e habitat naturali protetti ai sensi delle direttive «habitat» e «uccelli» può essere considerata «normale» solo se rispetta gli obiettivi e gli obblighi previsti in tali direttive** e, segnatamente, l'insieme delle misure di gestione adottate dagli Stati membri sul fondamento di tali direttive, come contenute nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat previsti nell'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha dichiarato che **la normale gestione di un sito può, in particolare, comprendere le attività agricole svolte nel sito, ivi compresi i loro complementi indispensabili, come l'irrigazione e il drenaggio, e, quindi, la gestione di una stazione di pompaggio.**

La Corte ha inoltre precisato che un giudice incaricato di valutare il carattere normale o meno di una misura di gestione può, qualora i documenti di gestione del sito non contengano informazioni sufficienti, valutare tali documenti alla luce degli obiettivi e degli obblighi stabiliti nelle direttive «habitat» e «uccelli» nonché con l'ausilio di norme di diritto nazionale adottate ai fini della trasposizione di tali direttive o, in mancanza, di norme compatibili con lo spirito e la finalità delle citate direttive.

La Corte ha anche ricordato che, ai sensi dell'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35, la normale gestione di un sito può anche risultare dalla prassi anteriore seguita dai proprietari o dagli operatori. La Corte ha dichiarato che tale regola riguarda le misure di gestione che, alla data in cui si è verificato il danno, sono state applicate per un periodo di tempo sufficientemente lungo e sono generalmente riconosciute e consolidate da poter essere considerate usuali per il sito interessato, a condizione tuttavia, che esse non mettano in discussione il soddisfacimento degli obiettivi e degli obblighi previsti dalle direttive «habitat» e «uccelli».

Relativamente alla questione se un'attività svolta da una persona giuridica di diritto pubblico nell'interesse pubblico in forza di una delega *ex lege*, come la gestione di una stazione di pompaggio a fini di drenaggio di terreni agricoli, possa costituire un'«attività professionale» ai sensi della direttiva 2004/35, la Corte ha confermato che tale espressione comprende tutte le attività svolte in un contesto professionale, in contrapposizione a quelle puramente personali o domestiche, indipendentemente dal fatto che tali attività siano o meno connesse al mercato o che abbiano natura concorrenziale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575